

Sabatini, condizioni a scelta

Possibile optare per il finanziamento più favorevole

Pagina a cura
DI BRUNO PAGAMICI

Il ministero dello sviluppo economico concede il tris. Dal prossimo 2 maggio 2016 le pmi interessate all'acquisto o all'acquisizione in leasing di nuovi macchinari, impianti, attrezzature, hardware e software, potranno presentare le domande a valere sulla Sabatini-ter a banche/società di leasing. Per regolamentare la concessione di finanziamenti e contributi in conto interessi il Mise ha emanato il dm 25 gennaio 2016 (in G.U. n. 58 del 10/3/2016) e la circolare 23/3/2016, n. 26673. Entrambi i documenti, fra l'altro, prevedono alcune novità quali l'ottimizzazione, la semplificazione dei flussi e la riduzione dei tempi per i finanziamenti. Con la nuova disciplina viene inoltre data attuazione alle modifiche apportate dall'art. 8, comma 2, del dl 3/2015 (decreto Investment compact), che ha concesso la possibilità per banche/intermediari finanziari convenzionati di concedere i finanziamenti a valere su una provvista diversa dal plafond messo a disposizione dalla Cassa depositi e prestiti (Cdp). Gli istituti potranno pertanto optare per l'erogazione del finanziamento a valere sul plafond costituito presso la Cdp o per l'utilizzo della provvista autonoma.

Le nuove disposizioni attuative. Il decreto interministeriale (del Mise e del Mef) del 25 gennaio 2016 semplifica le procedure di accesso agli incentivi e, in attuazione del dl 3/2015, prevede la concessione del contributo in conto interessi del Mise alle imprese anche a fronte di finanziamenti erogati da banche e società di leasing su provvista diversa da quella di Cdp.

Le banche e le società di leasing che si avvarranno di questa opportunità utilizzando la doppia provvista dovranno informare le aziende clienti che, a loro volta, potranno scegliere la tipologia di finanziamento che presenta le condizioni più favorevoli.

Soggetti beneficiari. Possono beneficiare delle agevolazioni le Pmi che alla data di presentazione della domanda:

- hanno una sede operativa in Italia e sono regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese, ovvero nel registro delle imprese di pesca;
- sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti (non in liquidazione volontaria o in procedure concorsuali);
- non si trovano in condizioni tali da risultare «imprese in difficoltà».

Possono, inoltre, presentare domanda di agevolazione le imprese estere, con sede in uno stato membro e che alla data di

presentazione della domanda non hanno una sede operativa in Italia.

Sono escluse le imprese operanti nei settori delle attività finanziarie e assicurative (sezione K, classificazione Ateco 2007).

Investimenti agevolabili. Sono finanziabili gli investimenti che riguardano l'acquisto, o l'acquisizione in leasing, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuove di fabbrica a uso produttivo e hardware, classificabili, nell'attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'art. 2424 c.c., nonché di software e tecnologie digitali, destinati a strutture produttive già esistenti o da

impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale. Non sono ammissibili gli acquisti di beni che costituiscono mera sostituzione di beni esistenti. I beni oggetto di agevolazione devono essere capitalizzati (eccetto i beni in leasing) e mantenuti nell'unità produttiva per almeno tre anni.

Non sono ammissibili singoli beni di importo inferiore a 516,46 euro, al netto dell'Iva. Sono esclusi anche materiali di consumo, terreni e fabbricati, commesse interne, beni usati, scorte, imposte e tasse.

Beni in prestito. Qualora l'impresa beneficiaria, per motivate ragioni produttive, ceda in prestito d'uso ad altra impresa attrezzature oggetto

di agevolazione (es. stampi), la cessione deve risultare da contratto regolarmente registrato dal quale risulti l'ubicazione dell'unità locale in cui vengono utilizzate le attrezzature cedute in prestito d'uso nonché la finalità produttiva e la durata della cessione.

Agevolazioni concedibili. L'agevolazione è concessa alla Pmi nella forma di un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo pari all'investimento, al tasso d'interesse del 2,75% (aiuti non concessi a titolo di «de minimis»).

Il finanziamento bancario o in leasing finanziario, a fronte del quale è concesso il contributo del Mise, deve essere deliberato, entro il 31/12/2016 da una banca/società di leasing aderente alla convenzione stipulata in data 17/3/2016 tra il Ministero dello sviluppo economico, l'Abi e Cassa depositi e prestiti, a copertura degli investimenti e fino al 100% degli stessi, per un valore non inferiore a 20 mila euro e non superiore a 2 milioni di euro, anche se frazionato in più iniziative di acquisto, per ciascuna impresa beneficiaria.

Domande di agevolazione. Le domande di accesso alle agevolazioni possono essere presentate, da parte delle Pmi, a partire dal 2 maggio 2016.

Confronto tra vecchia e nuova Sabatini

	Dm 27 novembre 2013	Dm 25 gennaio 2016
Provvista	Utilizzo obbligatorio dell'apposito plafond costituito presso Cassa depositi e prestiti	Provvista autonoma o facoltà di ricorrere alla provvista presso Cassa depositi e prestiti
Imprese escluse	<ul style="list-style-type: none"> • Industria carboniera; • attività finanziarie e assicurative; • fabbricazione di prodotti di imitazione del latte o dei prodotti lattiero-caseari; • attività connesse all'esportazione e agli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione 	Pmi operanti nel settore delle attività finanziarie e assicurative, delle attività connesse all'esportazione e agli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione
Termine di ultimazione investimenti	Entro il periodo di preammortamento della durata massima di 12 mesi dalla data di stipula del finanziamento	Entro 12 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento
Iter di concessione	<p>La richiesta di prenotazione del contributo viene effettuata dalle banche/società di leasing tramite Cdp:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'impresa accede al sito del Mise e invia i moduli esclusivamente alla Pec della banca/società di leasing a cui chiede il finanziamento. 2. La banca/società di leasing verifica l'esistenza dei requisiti formali e concede il finanziamento una sola volta su base mensile. 3. Il Mise prenota le risorse e le comunica a Cdp. 4. La banca/società di leasing, delibera i finanziamenti, invia a Cdp la proposta di contratto e al Mise l'elenco dei finanziamenti deliberati. 5. Il Mise emette il decreto di concessione delle agevolazioni. 6. L'impresa stipula il contratto di finanziamento con la banca o con la società di leasing 	<p>La richiesta di prenotazione del contributo viene effettuata dalle banche/società di leasing al Mise:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'impresa potrà presentare la domanda di contributo insieme alla richiesta di finanziamento alla banca/società di leasing 2. La banca/società di leasing verifica l'esistenza dei requisiti formali e inoltra la richiesta di prenotazione delle risorse al Mise anche per più operazioni. 3. Il Mise entro 5 giorni comunica la disponibilità delle risorse alla banca/ società di leasing. 4. La banca o la società di leasing adotta le delibere di finanziamento e le trasmette al Mise. 5. Il Mise emette il provvedimento di concessione delle agevolazioni. 6. L'impresa stipula con la banca o con la società di leasing il contratto di finanziamento
Erogazione prima quota contributo	Viene effettuata dal Mise dopo la conclusione dell'investimento	La richiesta deve essere presentata al Mise entro 120 giorni dalla data di ultimazione dell'investimento
Erogazioni quote successive alla prima	Ciascuna richiesta potrà essere inoltrata, annualmente, solo se decorsi 12 mesi dalla richiesta di erogazione precedente	Le richieste dovranno essere presentate con cadenza annuale, non prima di 12 mesi dalla precedente richiesta di erogazione ed entro i 12 mesi successivi a tale termine